I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2278/69 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, fatta previo parere del Comitato dello statuto, nonché la proposta della Commissione relativa alla fissazione dei coefficienti correttori,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che compete al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare lo statuto ed il regime suddetti ;

considerando che in base all'esperienza acquisita e tenendo conto delle difficoltà incontrate nell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, si rivela opportuno procedere alla modifica di alcune norme da essi previste ;

considerando che occorre procedere, in una prima fase, a modificare le disposizioni di tale statuto e di tale regime relative alla struttura della tabella degli stipendi base e a taluni assegni ed indennità dei funzionari ed altri agenti delle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

1. *Articolo 66*

« Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado, conformemente alla seguente tabella :

(1) GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 10.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	74.950	79.450	83.950	88.450	92.950	97.450	—	—
A 2	65.550	69.800	74.050	78.300	82.550	86.800	—	—
A 3 L/A 3	53.450	57.000	60.550	64.100	67.650	71.200	74.750	78.300
A 4 L/A 4	44.750	47.350	49.950	52.550	55.150	57.750	60.350	62.950
A 5 L/A 5	36.500	38.800	41.100	43.400	45.700	48.000	50.300	52.600
A 6 L/A 6	31.050	32.900	34.750	36.600	38.450	40.300	42.150	44.000
A 7 L/A 7	26.150	27.650	29.150	30.650	32.150	33.650	—	—
A 8 L/A 8	22.550	23.700	—	—	—	—	—	—
B 1	31.050	32.900	34.750	36.600	38.450	40.300	42.150	44.000
B 2	26.350	27.750	29.150	30.550	31.950	33.350	34.750	36.150
B 3	21.350	22.550	23.750	24.950	26.150	27.350	28.550	29.750
B 4	17.850	18.900	19.950	21.000	22.050	23.100	24.150	25.200
B 5	15.350	16.250	17.150	18.050	—	—	—	—
C 1	18.200	19.150	20.100	21.050	22.000	22.950	23.900	24.850
C 2	15.100	16.000	16.900	17.800	18.700	19.600	20.500	21.400
C 3	13.850	14.600	15.350	16.100	16.850	17.600	18.350	19.100
C 4	12.100	12.800	13.500	14.200	14.900	15.600	16.300	17.000
C 5	10.700	11.350	12.000	12.650	—	—	—	—
D 1	12.750	13.550	14.350	15.150	15.950	16.750	17.550	18.350
D 2	11.200	11.900	12.600	13.300	14.000	14.700	15.400	16.100
D 3	10.100	10.750	11.400	12.050	12.700	13.350	14.000	14.650
D 4	9.300	9.850	10.400	10.950	—	—	—	—

»

2. *Articolo 67, paragrafo 1*

« 1. Gli assegni familiari comprendono :

a) l'assegno di capo famiglia pari al 5 % dello stipendio base e non inferiore comunque a 900 FB al mese ;

b) l'assegno per figli a carico pari a 1.400 FB al mese per ogni figlio ;

c) l'indennità scolastica. »

3. *Articolo 69*

« L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di capo famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 2.500 FB al mese. »

4. *Articolo 74, primo comma*

« Per la nascita di un figlio, al funzionario spetta un assegno di 7.000 FB. »

5. *Allegato VII. — Articolo 1, paragrafo 1*

« 1. Il funzionario che ha la qualità di capo famiglia beneficia di un assegno pari al 5 % dello stipendio base, con un minimo di 900 FB mensili. »

6. *Allegato VII — Articolo 2, paragrafi da 1 a 3*

« 1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 1.400 FB al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

3. L'assegno è concesso :

a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni ;

b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale. »

7. *Allegato VII — Articolo 3*

« Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1.250 FB al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d'insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni.

Il massimo menzionato al primo comma è portato a 2.500 FB per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea. »

8. *Allegato VII — Articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma*

« L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 2.500 FB al mese. »

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

Articolo 63

« Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella :

(aliquote mensili in FB)

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	34.500	38.800	43.100	47.400
	II	24.200	27.000	29.800	32.600
	III	19.800	20.850	21.900	22.950
B	IV	18.900	21.100	23.300	25.500
	V	13.550	14.850	16.150	17.450
C	VI	12.250	13.450	14.650	15.850
	VII	9.700	10.500	11.300	12.100
D	VIII	9.250	10.100	10.950	11.800
	IX	8.500	8.850	9.200	9.550 »

Articolo 3

L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, nonché al regolamento n. 31/65/CEE, 5/65/Euratom (1) è fissata in :

— 650 FB al mese per i funzionari nei gradi C 4 o C 5 ;

— 1.000 FB al mese per i funzionari nei gradi C 1, C 2 o C 3.

La durata dell'attribuzione dell'indennità è prorogata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Articolo 4

1. I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi o in una delle sedi sottoelencati sono fissati come segue :

Belgio :	100 %
Repubblica federale di Germania :	95,9 %
Francia :	105,3 %
eccetto Parigi e dipartimenti Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Essone, Yvelines e Val-d'Oise :	112,7 %
Italia :	96,7 %
Granducato del Lussemburgo :	99,2 %
Paesi Bassi :	98,8 %
Regno Unito :	100,4 %
Svizzera :	103 %.

2. Il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto è quello previsto qui sotto per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara fissare il proprio domicilio :

Belgio :	100 %
Repubblica federale di Germania :	95,9 %
Francia :	105,3 %
Italia :	96,7 %
Granducato del Lussemburgo :	99,2 %
Paesi Bassi :	97,1 %.

Se il titolare della pensione dichiara di fissare il proprio domicilio in un paese diverso da quelli summenzionati, il coefficiente correttore da applicare alla sua pensione è quello fissato per il Belgio.

3. Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1748/68 del Consiglio, del 29 ottobre 1968, che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari (2), è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1969.

(1) GU n. 47 del 24. 3. 1965, pag. 708/65.

(2) GU n. L 269 del 5. 11. 1968, pag. 1.

Articolo 5

Le pensioni maturate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono modificate a decorrere da tale data sulla base della tabella degli stipendi base prevista all'articolo 66 dello statuto e modificata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 13 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK